



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
Ferrara

N° 1367/15 Prot. DEL 22/4/15

Oggetto: L.10 novembre 2014 n.162 (negoziazione assistita). Circolare applicativa.

L'entrata in vigore delle disposizioni in oggetto e la disomogeneità delle prime applicazioni, suggeriscono la precisazione della procedura a cui si atterrà questo Ufficio nella gestione degli accordi di negoziazione depositati dagli Avvocati.

A) CONDIZIONI

Ai sensi dell'ari. 6 co. 1 della legge sopra indicata l'accordo che compone la controversia, deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte. Gli avvocati dovranno essere dato espressamente atto ex art. 6 co. 3:

- 1) *di aver tentato di conciliare le parti,*
- 2) *di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare*
- 3) *di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.*

Gli avvocati dovranno altresì certificare, ai sensi dall'art. 5 co. 2:

- 1) *l'autografia delle firme,*
- 2) *la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.*

B) DOCUMENTAZIONE - COMPETENZA

A corredo dell'accordo, raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita, dovranno essere prodotti i documenti, in carta semplice, indicati *nell'allegato n. 1* ove sono altresì indicati i criteri per individuare la Procura della Repubblica competente. L'accordo, dovrà essere inoltre corredato da una scheda di sintesi come da *allegato n. 2*.


C) UFFICIO DI PRESENTAZIONE

L'accordo, in originale, dovrà essere consegnato da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto l'atto stesso (o da un suo delegato):

- alla Segreteria amministrativa della Procura (sig. Caterina Stefanini o sua sostituta).

L'Ufficio provvederà a rilasciare il nulla osta o ad autorizzare l'accordo di regola, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta. Sarà cura di almeno uno degli avvocati, che hanno sottoscritto l'atto (o di un loro delegato), provvedere al ritiro dell'accordo..

Ferrara, 21.04.2015



Il Procuratore della Repubblica
Bruno



Procura Repubblica presso il Tribunale di Ferrara

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

SEPARAZIONI

Documentazione richiesta:

- > Estratto per sunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato,
- > stato di famiglia,
- > certificato di residenza di entrambi i coniugi

Competenza territoriale: la Procura ove i coniugi hanno avuto l'ultima comune residenza

DIVORZI

Documentazione richiesta:

- > Atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato,
 - > stato di famiglia di entrambi i coniugi,
 - > certificato di residenza di entrambe le parti,
 - > copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa
- o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione dei passaggio in giudicato,
- > copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati,
- o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 Legge 162/2014),
- o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

Competenza territoriale: la Procura in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza

MODIFICHE

Documentazione richiesta:

- > stato di famiglia e di residenza dei coniugi
- > in caso di modifiche della **separazione**:
 - copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata,
 - o copia autentica della sentenza di separazione con il passaggio in giudicato,
 - o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 Legge 62/2014),
 - o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 62/2014)
- > in caso di modifiche del **divorzio**:
 - copia autentica della sentenza di divorzio con il passaggio in giudicato,
 - o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 Legge 62/2014),
 - o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 62/2014)

Competenza territoriale: la Procura del luogo di residenza del beneficiario dell'obbligazione

ATTENZIONE

Sia per le separazioni che per i divorzi e per le modifiche delle condizioni di separazione o del divorzio, in caso di presenza di:

- **figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni portatori di handicap grave,**

dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune) dei coniugi relativa agli ultimi tre anni;

- **figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave,**

dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria.

SCHEDA DI SINTESI DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO DI
CONVENZIONE ASSISTITA - Legge 10 novembre 2014, n. 162

TRA

..... C.F.

Avvocato..... PEC

E

..... C.F.

Avvocato..... PEC

in data

per la soluzione consensuale di:

- separazione,
- divorzio:
 - cessazione gli effetti civili del matrimonio,*
 - scioglimento del matrimonio*
- modifica delle condizioni di separazione o del divorzio

con figli:

- minorenni,
- maggiorenni incapaci,
- maggiorenni economicamente non autosufficienti,
- maggiorenni portatori di handicap.

senza figli: minorenni, maggiorenni incapaci, maggiorenni non economicamente autosufficienti, maggiorenni portatori di handicap.

con patti "trasferimento patrimoniale"

senza patti di trasferimento patrimoniale

Accordo presentato alla Procura della Repubblica di Ferrara in data

Dall'avv.